

## VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 14 D.Lgs. 148/2015 e art. 19, comma 2 D.L. n.18 del 17/03/2020 per concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 19 del D.L. 18/2020, come modificato dal D.L. 34/2020 e D.L. 52/2020

Il giorno 30 giugno 2020 in via telematica, vista l'attuale situazione di emergenza epidemiologica e quindi ai sensi dell'art. 19 del DL 18 del 17.3.2020, si è tenuto l'incontro tra:

- **Pellegrini S.p.A.** – rappresentata da Vincenzo Di Marco e Andrea Garzone;
- **Filcams CGIL** – rappresentata da Giovanni Dalò e Cinzia Bernardini;
- **Fisascat CISL** – rappresentata da Marco Demurtas;
- **Uiltucs UIL** – rappresentata da Gabriele Fiorino;
- **Uiltrasporti** – rappresentata da Lucia Silvestri;

per l'esame della comunicazione formulata in data 29 giugno 2020 ai sensi del D.Lgs. 148/2015 dall'azienda Pellegrini S.p.A. con sede legale a Milano in via Lorenteggio n. 255, codice fiscale 05066690156, con unità produttive multilocalizzate sul territorio nazionale e opera nel settore dei Pubblici Esercizi e dei Servizi di Pulizia e Servizi integrati / Multiservizi applicando, rispettivamente, ai propri dipendenti il CCNL "per i Dipendenti da Aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo " — sottoscritto il 08/02/2018 dalle OO.SS. Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL e il CCNL per il personale da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi sottoscritto dalle OO.SS. . Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti e occupando mediamente alle proprie dipendenze più di quindici dipendenti nel semestre precedente, con n. 7.815 dipendenti occupati sul territorio nazionale. La Società Pellegrini S.p.A. appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

### PREMESSO CHE

- a) Con Decreto Legge n. 6 approvato il 23 febbraio 2020 ed attuato con i successivi DPCM approvati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020, nonché con ordinanze del Ministero della Salute del 20 e 22 marzo 2020, sono state emanate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- b) Considerata la dichiarazione dell'OMS del 30/01/2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e in riferimento al DL n.6 del 23 febbraio 2020, il Governo, con i successivi DPCM ha adottato "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", riprese e attuate dalle Regioni con l'emanazione di ordinanze, con tali provvedimenti sono state disposte, tra l'altro, restrizioni delle attività e degli spostamenti che hanno interessato tutto il territorio nazionale, tali misure e provvedimenti hanno comportato la conseguente chiusura o contrazione di molte attività;
- c) Col Decreto Legge n. 18 approvato il 17 marzo 2020 sono state emanate misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza



epidemiologica da COVID-19 e negli appalti interessati dalla crisi la Pellegrini S.p.A. ha interamente richiesto e fruito dei periodi previsti;

- d) I contenuti e le disposizioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", sono state modificate dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 e dal Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020, individuano ulteriori misure per il sostegno economico e occupazionale delle lavoratrici e lavoratori;
- e) Il presente incontro è stato concordato su richiesta della Pellegrini S.p.A. in seguito alla comunicazione inviata alle Organizzazioni Sindacali in data 29 giugno 2020, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 148/2015 e in coerenza con l'art 19 del D.L. 18/2020, come modificato dal D.L. D.L. 34/2020 e dal D.L. 52/2020, con la quale si informava le stesse del termine dei periodi precedentemente autorizzati ai sensi del D.L. 18/2020 e dell'esigenza di proseguire con l'utilizzo del Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto riconducibile all'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19;
- f) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si protrae a seguito dell'emanazione dei sopraindicati D.P.C.M. e delle ordinanze sopra indicate che non permettono di adibire nuovamente all'attività lavorativa, in tutto o in parte, il personale occupato nelle attività di servizi di ristorazione - distributori automatici e servizi di pulizie e servizi integrati negli appalti interessati dalla sospensione/riduzione su tutto il territorio nazionale (all. 1, 2 3 e 4);
- g) A causa e per tutto il periodo di sospensione e riduzione programmato e non imputabile né all'impresa né ai lavoratori e per eventuali ulteriori periodi di sospensione che dovessero derivare da atto normativo connesso a quelli citati in premessa, il personale occupato nelle sedi indicate negli allegati elenchi (all. 1, 2, 3 e 4) vedrà ridotta la prestazione lavorativa o sarà temporaneamente sospeso dalla stessa, non essendovi ad oggi alternative occupazionali nei territori delle Province interessate. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva;
- h) Che l'azienda versa regolarmente la contribuzione aggiuntiva al Fondo di Integrazione salariale INPS ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 148/2015;
- i) Che i suddetti allegati comprendono anche i lavoratori con un'anzianità aziendale inferiore ai 90 giorni, già in forza alla data del 25.03.2020, secondo quanto stabilito dal D.L. "Rilancio";
- j) Le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società e registrando il protrarsi delle difficoltà che la stessa si trova nuovamente ad affrontare per le ragioni sopra esposte, hanno chiesto di individuare i possibili strumenti disponibili per la tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

1. Le Parti, nel convenire che tale sospensione e riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, e afferisce alla causale individuata nel D.L. n.18/2020, come modificato dal D.L. 34/2020 e dal D.L. 52/2020, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015;




2. La causale per la quale si richiede la concessione del Fondo D'Integrazione Salariale è "emergenza COVID-19 nazionale;
3. La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica – in forma on-line – sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al FIS nei in tempi e modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015;
4. Avendo l'azienda interamente richiesto le 9 settimane previste dal D.L. 18/2020, al netto dei periodi precedentemente richiesti e non fruiti che verranno recuperati, le Parti concordano sulla richiesta di intervento di Fondo d'Integrazione Salariale per un massimo di ulteriori n. **9 settimane**. Tale intervento avverrà con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, per i lavoratori e un numero di ore così come indicati negli allegati, che fanno parte integrante del presente verbale (allegato 1 e 3 – Divisone Ristorazione e Distributori automatici / allegato 2 e 4 – Divisone Pulizie e Servizi integrati) e concordano che la misura della riduzione sarà individuata nei confronti con le RSU/RSA e OO.SS., che si terranno a livello territoriale ai fini della gestione operativa del presente comma;
5. In merito a quanto sopra, la Pellegrini S.p.A. si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare lo rendano possibile, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle sedi interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione di cui alla presente domanda di Fondo d'Integrazione Salariale.
6. La riduzione/sospensione dal lavoro, nel periodo richiesto, verrà effettuata a rotazione, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo una equa ripartizione tra lavoratori;
7. L'azienda, previo coinvolgimento delle RSU/RSA, potrà articolare su base settimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro;
8. Le Parti convengono che, al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'impresa, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata tramite conguaglio UNIEMENS, le parti come individuate, convengono di incontrarsi, in caso di difficoltà sopravvenute, per individuare soluzioni sostenibili per l'impresa e per i lavoratori;
9. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSU/RSA, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori;
10. Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni ulteriori introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle

sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza nazionale COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;

11. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148/2015 e in coerenza con l'art.19 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, come modificato dall'art. 68 del D.L. 34 del 19/05/2020.



Letto confermato e sottoscritto.

Per la Pellegrini S.p.A.




Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria:

Filcams CGIL

Fisascat CISL



Uiltucs UIL



Uiltrasporti

